



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella camera di consiglio in data 08 maggio 2024, composta dai Magistrati:

Salvatore	PILATO	Presidente
Giuseppe	GRASSO	Consigliere
Tatiana	CALVITTO	Primo Referendario
Antonio	TEA	Primo Referendario
Giuseppe	VELLA	Referendario
Antonino	CATANZARO	Referendario
Massimo Giuseppe	URSO	Referendario - Relatore
Giuseppe	DI PRIMA	Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

esaminate le relazioni compilate dall'Organo di revisione del Comune di Lampedusa e Linosa (AG) sui rendiconti degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022;

viste le osservazioni formulate nella relazione del Magistrato istruttore prot. 2385 dell'11/03/2024;

vista la deliberazione n. 87/2024/PRSP del 22 marzo 2024, adottata nella camera di consiglio del 18 marzo 2024, con la quale questa Sezione di controllo ha approvato la relazione del Magistrato Istruttore, disponendo il contraddittorio con il Comune di Lampedusa e Linosa (AG);

esaminata la memoria del Comune di Lampedusa e Linosa prot. CdC n. 3658 del 24 aprile 2024 (in prosieguo "memoria");

vista l'ordinanza del Presidente Aggiunto della Sezione di controllo n. 37/2024, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'adunanza al fine della instaurazione del contraddittorio con l'ente per l'8 maggio 2024;

uditi per il Comune di Lampedusa e Linosa il giorno 08 maggio 2024 il Sindaco dott. Filippo Mannino, il Segretario generale dott.ssa Alessandra La Spina, il Responsabile del Settore finanziario dott. Alfonso Catalano, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dott. Giuseppe Cognata e i componenti del medesimo Collegio dott. Pino Raia e dott. Aldo Siragusa;

udito il relatore, referendario Massimo Giuseppe Urso.

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere

alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma dinamica.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo finanziario sugli enti locali, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Lampedusa e Linosa ed in particolare:

- i questionari sui rendiconti relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022 nonché sui bilanci di previsione per gli esercizi 2021/2023 e 2022/2024 le relazioni dell'Organo di revisione relative ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005, prodotte ai sensi dell'art. 239 del Tuel;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili.

Dalla documentazione acquisita agli atti, in sede di verifica dei rendiconti è emerso che il Comune di Lampedusa e Linosa è in linea con i vincoli di finanza pubblica attualmente vigenti, non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel, inoltre, nel corso dell'esercizio 2022, non sono state effettuate segnalazioni ai

sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.

Ciò premesso, occorre, tuttavia, segnalare, sulla scorta delle sopra citate relazioni e della documentazione ad essa allegata, redatte a cura dell'organo di revisione dell'Ente, che sono emerse alcune criticità attinenti ai seguenti profili:

1. In merito al risultato di amministrazione:

Di seguito si riportano i dati concernenti la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione del Comune controllato nel triennio preso a scrutinio:

Tab 1 - Risultato di amministrazione e sua composizione 2020/2022

	2020	2021	2022
Risultato d'amministrazione (A)	10.937.790,06	13.427.921,55	21.824.123,10
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	15.838.923,03	18.797.631,57	21.419.136,93
Parte vincolata (C)	658.723,87	1.064.441,77	4.557.201,57
Parte destinata agli investimenti (D)	345.207,20	345.207,20	345.207,20
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	- 5.905.064,04	- 6.779.358,99	- 4.497.422,60

Tab 2 – Evoluzione del risultato di amministrazione nel periodo 2020/2021/2022

Evoluzione del Risultato di amministrazione			
RENDICONTO	2020	2021	2022
	€	€	€
Fondo cassa al 01.01	3.683.092,42	3.358.324,48	7.557.032,90
(+) Riscossioni	34.138.210,29	41.777.721,71	31.443.716,62
(-) Pagamenti	34.462.978,23	37.579.013,29	31.909.695,36
(=) Saldo di cassa al 31 dicembre	3.358.324,48	7.557.032,90	7.091.054,16
(+) Residui attivi	30.014.581,88	29.982.564,02	34.828.262,23
(-) Residui passivi	21.691.001,76	23.477.049,65	19.522.212,09
(-) FPV per spese correnti	14.334,54	13.456,04	19.591,32
(-) FPV per spese in c/capitale	729.780,00	621.169,68	553.389,88
(=) Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A)	10.937.790,06	13.427.921,55	21.824.123,10
Fondo crediti dubbia esigibilità	12.510.101,01	14.461.790,39	15.192.844,83
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	3.168.842,30	3.063.063,46	2.942.707,06
Fondo perdite società partecipate			
Fondo contenzioso e spese legali	150.000,00	850.000,00	1.200.000,00
Fondo passività potenziali			1.241.294,41
Fondo Garanzia debiti commerciali		410.037,01	706.432,53
Indennità fine mandato Sindaco	9.979,72	12.740,71	15.501,70
Altri Fondi accantonamenti - quota FAL liberata nell'esercizio			120.356,40
Totale parte accantonata (B)	15.838.923,03	18.797.631,57	21.419.136,93
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			249.139,91
Vincoli derivanti da trasferimenti	658.723,87	1.064.441,77	4.308.061,66
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			
Altri vincoli:			
Totale parte vincolata (C)	658.723,87	1.064.441,77	4.557.201,57
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata (D)	345.207,20	345.207,20	345.207,20
Totale parte disponibile (E= A-B-C-D)	5.905.064,04	6.779.358,99	4.497.422,60

Fonte: Dati Bdap – dal 2020 al 2022

Sul Risultato di amministrazione degli esercizi esaminati si rileva:

- l'elevata entità dei residui attivi pari a euro 34.828.262,09, il cui ammontare risulta in aumento in modo significativo rispetto all'esercizio precedente (€ 29.982.564,02), aggravata da una presenza di residui vetusti (ante-2019) pari a euro 11.236.104,14; tale criticità è confermata dalle riscontrate difficoltà nella riscossione a residuo di cui ai titoli 1 e 3;
- un insufficiente accantonamento nel risultato di amministrazione sul FCDE, sulla base dei dati relativi ai residui attivi conservati e all'andamento delle riscossioni nel quinquennio sui residui iniziali; in particolare, le poste di entrata oggetto di svalutazione nell'anno 2022 e precedenti sono quelle relative al **titolo 1**, (solamente per la tipologia di entrata 101), per complessivi euro 9.945.665,05.

Per quanto riguarda il **titolo 3** (entrate extratributarie) nello specifico, le poste di entrata oggetto di svalutazione sono state le risorse relative alla **tipologia 100**: “vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” per euro 5.088.468,73 e la **tipologia 200**: “proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” per euro 158.711,05, per un importo complessivo accantonato pari a € **15.192.844,83**.

Dall’analisi relativa all’elenco residui attivi al 31/12/2022 è emerso, inoltre, che ai fini del calcolo non sono stati considerati residui attivi del **titolo 1** (entrate tributarie) per complessivi euro **2.539.351,56**; tale ultimo importo (escluso dal calcolo) è indicato nell’allegato C “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (consultabile su BDAP) come accertato per cassa sulla base del principio contabile 3.7.

L’Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità, non si è avvalso della facoltà di cui all’art. 107-bis, D.L. n. 18/2020.

Secondo i dati di rendiconto 2022 della banca dati BDAP, le risorse che hanno alimentato l’accantonamento del FCDE e le rispettive percentuali risultano come segue:

Tab 3 – FCDE 2022 accantonato nel R.A.

Titolo – Tipologia	Residui attivi formati nell’esercizio 2022 (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	2.932.599,63 €	7.719.286,32 €	10.651.885,95 €	9.945.665,05 €	9.945.665,05 €	93,37
Titolo 3: Entrate extratributarie						
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.421.901,38 €	4.585.328,07 €	6.007.229,45 €	5.088.468,73 €	5.088.468,73 €	84,71
Tipologia 200: Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	60.263,24 €	105.267,68 €	165.530,92 €	158.711,05 €	158.711,05 €	95,88
Totale generale FCDE					15.192.844,83 €	

Fonte: allegato C) rendiconto 2022 della BDAP

Considerando l’ammontare finale dei residui attivi concernenti le medesime tipologie oggetto di svalutazione da parte dell’ente, in base dell’esempio n. 5 del principio contabile 4.2 allegato al d.lgs. 118/2011, questa Sezione ha effettuato una simulazione della determinazione del solo FCDE 2022, pervenendo ad una sottostima del fondo per euro 3.003.989,35.

Tab 4 – Determinazione Corte dei conti FCDE 2022

Titolo/tipologia	Residui attivi	2018	2019	2020	2021	2022	a) % media di riscossione	b) complemento a 100 (100-a)	c) totale residui conservati al 31/12/2022	d) FCDE accantonato (c*b)
Tit. 1 - tipologia 101	Residui iniziali	8.709.556,57	9.894.237,56	9.777.914,70	11.019.276,79	11.763.340,75				
	Riscossioni in c/residui al 31.12	711.097,38	798.393,74	296.054,04	502.303,24	1.238.699,40				
	Percentuale di riscossione	8,16	8,07	3,03	4,56	10,53	6,87	93,13	13.191.237,51	12.284.999,49
Tit. 3 - tipologia 100	Residui iniziali	5.243.894,06	5.489.020,38	5.576.231,66	6.138.031,13	5.901.151,49				
	Riscosso c/residui al 31.12	232.576,51	233.847,84	112.105,82	353.035,76	278.987,51				
	Percentuale di riscossione	4,44	4,26	2,01	5,75	4,73	4,23	95,77	6.007.229,45	5.753.123,64
Tit. 3 - tipologia 200	Residui iniziali	231.462,89	212.494,27	204.243,89	261.181,43	246.158,23				
	Riscosso c/residui al 31.12	19.960,06	9.750,38	2.611,79	15.110,17	807,26				
	Percentuale di riscossione	8,62	4,59	1,28	5,79	0,33	4,12	95,88	165.530,92	158.711,05
Totale generale FCDE										18.196.834,18

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati da documenti contabili dell'Ente e Bdap

Sul punto l'ente, nella memoria trasmessa in vista dell'adunanza, ha evidenziato che <<in ordine alla sottostima del FCDE, risulta, dall'esame dei capitoli interessati al calcolo dell'accantonamento, che alcune voci di entrata, ascrivibili al Titolo 1, Tipologia 100, risultano prive del "flag" necessario affinché l'applicativo di contabilità li annoveri nel calcolo del predetto fondo>>, rappresentando con una tabella << le voci di entrata più significative escluse dal calcolo e l'impatto che le stesse hanno sulla determinazione del FCDE>>.

Passando all'analisi di quanto eccepito dal Comune, il Collegio rileva quanto segue:

- a. In merito ai residui attivi di euro 930.345,91 (cap. E300-0), relativi all'imposta municipale propria del periodo 2015/2018, l'ente dichiara di avere espunto tali somme <<dal conto di bilancio dell'esercizio 2023 il cui rendiconto è in corso di approvazione>>, con una manovra che potrà incidere sul rendiconto 2023, senza alcun riflesso su quanto emerso in sede di verifica della congruità del FCDE nel rendiconto 2022, la cui sottostima si conferma in questa sede.
- b. In ordine ai residui attivi di euro 871.014,09 (cap. E3200-0), relativi alla TARI ("Ruoli GE.SA 2008/2012 come da delibera C.C. n. 08/2013"), l'ente dichiara che <<trattasi di residui TARI relativi alla gestione di competenza dell'ATO e pertanto le somme sono opponibili in compensazione legale al 100% con i correlati debiti nei confronti del gestore con l'effetto di escluderle dal calcolo del FCDE>>. Sul punto, in adunanza, il responsabile del Servizio finanziario dichiara che si tratta di un credito antico, che risale al periodo in cui la gestione era direttamente effettuata dagli ambiti territoriali (presumibilmente nel 2010), trattandosi di un passaggio di crediti e relativi oneri direttamente al

Comune, ritenendo che sarebbero partite che si compensano. Il Collegio rileva che il punto 3.3. dell'allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011 elenca espressamente i crediti che non sono oggetto di svalutazione: *<<i>crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale>>*; nella fattispecie, invece, si tratta di crediti (per ammissione dello stesso Ente) trasferiti al Comune, che ne ha assunto la responsabilità e che incidono sul Risultato di Amministrazione; infine, non si comprende quale possa essere la rilevanza giuridica di una eventuale compensazione legale, trattandosi, da una parte, di residui attivi in precedenza gestiti dall'ATO rifiuti e legati alla gestione del servizio di igiene ambientale e, dall'altra, di presunti debiti dell'ATO nei confronti del Comune; il rilievo è, pertanto, confermato, compensazione comunque solo dedotta e non dimostrata.

- c. Per quanto concerne i residui attivi di euro 362.145,53 (cap. E3204-0), relativi alla cd. TEFA (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente), l'ente rappresenta che *<<trattasi della quota TARI di spettanza della provincia da versare in funzione degli incassi effettivi. Il codice di bilancio è scorretto in quanto è una riscossione di tributi per conto di terzi da appostare alle partite di giro (E.9.02.05.01.001: Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi)>>*. Sul punto il Collegio rileva che l'art. 19 del d. lgs. n. 504 del 1992 prevede, al comma 5, che *<<Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.(...)>>* e comma 7 anche che *<< L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia o della città metropolitana nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. (...)>>*. Premesso quanto sopra, il Collegio rappresenta che la giurisprudenza contabile si è espressa più volte nel senso che dalla disciplina del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) *<<si desume la natura accessoria di detto tributo rispetto alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Conseguentemente, esso non può essere*

contabilizzato dall'ente comunale tra i servizi per conto terzi in quanto non rientra in una delle ipotesi tipizzate (...). In conclusione, il tributo provinciale per le funzioni ambientali va contabilizzato dal Comune al Titolo I (entrate tributarie), categoria 2° (tasse) in entrata e al Titolo I (spese correnti) intervento 05 (trasferimenti) in uscita.>> (Sezione regionale Lombardia, del. n. 487/2013/PAR, orientamento confermato dalla Sezione controllo Liguria, del. n. 3/2021); ma, anche a voler ammettere la fondatezza in astratto di quanto dedotto dal Comune, in concreto (come ammesso dall'Ente) nell'esercizio considerato i residui in esame non sono stati contabilizzati come partite di giro e, pertanto, hanno inciso sul R.A., espandendo la spesa. Il rilievo viene, pertanto, confermato in questa sede.

- d. Infine, relativamente ai residui attivi di euro 443.544,32 (cap. E 50201), l'ente precisa che si tratta di <<trasferimento governativo del Fondo Approvvigionamento Idrico Comuni Isole minori POP inferiore a 15.000 (art. 1 c. 753 L.178/2020) non soggetto al calcolo del FCDE>> il Collegio ritiene che solo questa eccezione sia accoglibile e, pertanto, escludibile dal calcolo del FCDE, in quanto si tratta di crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche.

In conclusione, il Collegio conferma la sottostima del FCDE per euro 2.628.262,96, evidenziando come ciò incida sulla reale attendibilità del risultato di amministrazione e comportamenti, di conseguenza, un disavanzo maggiore rispetto a quello corrispondente all'effettiva situazione finanziaria dell'ente, con conseguente mancato recupero del disavanzo nell'esercizio 2022.

- c) In merito all'accantonamento del Fondo contenzioso e rischi futuri, seppur incrementato rispetto all'esercizio precedente, sulla base delle considerazioni successive (*cfr., infra p. 6*), e tenuto conto, altresì, di quanto rilevato in tema di gestione del contenzioso, lo stesso appare non conforme e non determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lett. h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. (*cfr. pareri resi dall'organo di revisione sui rendiconti per tutto il triennio 2020/2021/2022*).
- d) Il mancato accantonamento per il Fondo perdite società partecipate.

Nella memoria l'ente dichiara che << Considerato che tre delle due società sono inattive e la scarsa percentuale di partecipazione non si è proceduto agli accantonamenti ritenendo il rischio di perdite improbabile>>.

Il Collegio rileva che tale criterio di quantificazione non è conforme ai principi fissati nell'art. 21 del d. lgs. n. 175 del 2016, il quale richiede che l'accantonamento venga quantificato sulla base dei risultati di esercizio e non sulla scorta di una mera valutazione di probabilità.

Nonostante espressa richiesta della Sezione, l'ente non ha comunicato il quadro degli organismi partecipati dall'ente, con i dati richiesti inerenti, per tutti gli esercizi presi in esame (2020-2021-2022): a) l'ultimo bilancio approvato; b) il risultato di esercizio.

- e) L'organo di revisione, nella propria relazione, per le annualità 2021 e 2022 ha evidenziato che è stato costituito un Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) per complessivi euro 410.037,01 nel 2021, mentre nell'esercizio 2022 un importo pari ad euro 706.432,53.
- f) Con riferimento al FAL (Fondo anticipazioni di liquidità) nell'esercizio 2022, l'ente ha accantonamento nel risultato d'amministrazione un importo pari a euro 2.942.707,06, corrispondente al debito residuo, dando evidenza della riduzione dell'accantonamento nella misura della quota rimborsata nell'esercizio pari a € 120.356,40; il Comune, inoltre, ha provveduto ad accantonare le risorse liberate a seguito della riduzione del FAL in un'apposita voce denominata "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità" [*Allegato a/1, risorse accantonate - nella colonna d) "Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto"*].
- g) L'ente, altresì, ha provveduto ad effettuare ulteriori accantonamenti, di seguito riportati:
- fondo indennità di fine mandato del Sindaco, costituito per tutto il triennio in esame: anno 2022 € 15.501,70; esercizio 2021 € 12.740,71; esercizio 2020 € 9.979,72);
 - fondo passività potenziali per complessivi euro 1.241.294,41.

2. Verifica evoluzione del disavanzo

L'evoluzione del disavanzo dell'ente può essere rappresentata attraverso la tabella che segue:

Tab. 5 - evoluzione del disavanzo degli esercizi 2020/2021/2022

Rendiconto 2020					
	rendiconto 2019	rendiconto 2020	recupero disavanzo	quota da recuperare	quota non recuperata
disavanzo dal riacc. Straordinario dei residui	2.727.645,00	2.608.056,00	119.589,00	119.589,00	-
disavanzo della gestione 2017	641.924,00	608.223,83	33.700,17	641.924,00	608.223,83

disavanzo dal calcolo FCDE	2.688.784,00	2.688.784,00			
Totale	6.058.353,00	5.905.063,83	153.289,17		608.223,83
Rendiconto 2021					
	rendiconto 2020	rendiconto 2021	recupero disavanzo	quota da recuperare	quota non recuperata
disavanzo dal riacc. Straordinario dei residui	2.608.056,00	2.608.056,00	-	119.589,00	119.589,00
disavanzo della gestione 2017	608.223,83	608.223,83	-	608.223,83	608.223,83
disavanzo dal calcolo FCDE	2.688.784,00	2.688.784,00	-	179.252,29	179.252,29
disavanzo della gestione 2021	-	874.295,16			-
Totale	5.905.063,83	6.779.358,99	-		907.065,12
Rendiconto 2022					
	rendiconto 2021	rendiconto 2022	recupero disavanzo	quota da recuperare	quota non recuperata
disavanzo dal riacc. Straordinario dei residui	2.608.056,00	2.167.143,38	440.912,62	239.178,00	-
disavanzo della gestione 2017	608.223,83	-	608.223,83	608.223,83	-
disavanzo dal calcolo FCDE	2.688.784,00	2.330.279,42	358.504,58	358.504,58	-
disavanzo della gestione 2021	874.295,16	-	874.295,16	874.295,16	-
Totale	6.779.358,99	4.497.422,80	2.281.936,19	2.080.201,57	-

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana

Dall'analisi dei dati emerge quanto segue:

L'analisi della situazione finanziaria del Comune prende le mosse da quanto già emerso e rilevato con la precedente deliberazione n. 151/2021/PRSP relativa all'esame dei *questionari-relazioni* sui rendiconti 2017/2018/2019, nella quale la Sezione si riservava di operare una verifica sui successivi cicli di bilancio, al fine di scrutinare l'adempimento effettivo del programma di rientro dal disavanzo.

Si premette che, dall'esercizio 2021, occorre tenere in considerazione anche la quota relativa al disavanzo derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo del FCDE, art. 39-*quater* D.L. n. 162/2019, pari a € 2.688.784,21 da ripianare in 15 quote costanti annue pari a € 179.252,28.

Al termine dell'esercizio 2020, l'ente ha conseguito un risultato di amministrazione pari a € - 5.905.064,04, in lieve miglioramento rispetto al risultato di amministrazione 2019, che era pari a € -6.058.353,27, per un importo pari a € 153.289,17, che ha permesso di recuperare la rata da riaccertamento straordinario dei residui e una parte del disavanzo della gestione precedente.

Con riferimento all'esercizio 2021, che si è concluso con l'accertamento di un risultato di amministrazione nella "parte disponibile" lett. (E) pari a € - 6.779.358,99, emerge che un peggioramento rispetto all'esercizio precedente per un importo di € 874.294,95, con conseguente mancato recupero totale della quota da riaccertamento straordinario dei residui pari a € 119.589,00, di parte del disavanzo della gestione precedente, nonché della quota da disavanzo da FCDE pari a € 179.252,28

Al termine dell'esercizio 2022, l'ente ha conseguito un netto miglioramento, accertato con il risultato di amministrazione "parte disponibile" pari a € - 4.497.422,60. Ciò ha consentito di recuperare nell'esercizio l'importo complessivo di € 2.281.936,19, consentendo di ripianare sia le quote da riaccertamento straordinario dei residui, sia il totale disavanzo della gestione ordinaria generatosi negli esercizi precedenti, nonché le quote da FCDE, pur con le criticità relative alla rilevante sottostima del FCDE, alla impossibilità di valutare la congruità del Fondo perdite partecipate e alla non corretta quantificazione del Fondo contenzioso.

3. Fondo cassa e anticipazione di tesoreria

L'andamento dei saldi di cassa finali del Comune è il seguente:

Tab 6 - fondo cassa e anticipazione di tesoreria

	2020	2021	2022
Fondo di cassa netto al 31 dicembre (da conto del Tesoriere)	3.530.177,43	7.728.885,85	7.262.907,11
Fondo di cassa netto al 31 dicembre (da scritture contabili)	3.358.324,48	7.557.032,90	7.091.054,16

	2020	2021	2022
Fondo cassa complessivo al 31.12	3.358.324,48	7.557.032,90	7.091.054,16
<i>di cui cassa vincolata</i>	3.528.578,28	7.046.400,03	5.911.758,82
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL			
Anticipazioni inestinte al 31.12			
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12			

Fonte: dati questionario rendiconto 2022

Il fondo di cassa al 31/12/2022, risultante dal conto del Tesoriere, non corrisponde alle risultanze contabili dell'Ente, in quanto non risultano regolarizzati € 171.852,95 per pignoramenti riferiti all'anno 2015, già pagati dall'Ente. Tale criticità è stata oggetto di accertamento e segnalata al Comune, da questa Sezione nel precedente ciclo di controllo e sul punto il Comune nella memoria rappresenta di essersi << attivato con la cancelleria del giudice dell'esecuzione per ottenere copia dei decreti di estinzione ex art 631 cpc e notificarli al tesoriere>>.

L'Organo di revisione riferisce che l'ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2022 (cfr. pag. 14 parere sul rendiconto 2022).

Il Comune non ha fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria per tutta la durata del triennio preso a scrutinio.

Nonostante espressamente richiesto, l'ente non ha chiarito la situazione dei pignoramenti al 31.12.2022 e alla data del 31.12.2023, ma dai dati estratti dalla banca dati Siope-disponibilità liquide (cod. 1450) risultano : al 31.12.2022 pignoramenti per euro 1.221.006,97 e al 31.12.2023 pignoramenti per euro 816.988,29.

4. Verifica obiettivi di finanza pubblica

Con riferimento alla verifica degli obiettivi di finanza pubblica nell'esercizio 2022, come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), comporta i seguenti esiti:

Tab. 7 - verifica equilibri

W1) Risultato di competenza	7.128.209,82
Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio N	781.054,44
Risorse vincolate nel bilancio	1.296.495,01
W2) Equilibrio di bilancio	5.050.660,37
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	1.840.450,92
W3) Equilibrio complessivo	3.210.209,45

Fonte: dati bdap - consuntivo 2022

5. Indici parametri deficitarietà strutturale

Nel triennio in esame sussiste lo sfioramento dei seguenti parametri di deficitarietà strutturale (D.M. del 04 agosto 2023 triennio 2022-2024) in particolare:

per gli esercizi 2020/2021:

P2 - indicatore 2.8 (incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%;

P5 - indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%;

Mentre per l'esercizio 2022, oltre allo sfioramento dei parametri suindicati P2 e P5 si aggiunge l'ulteriore parametro, **P8 - Indicatore** concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%.

Sul punto l'ente nella memoria precisa: <<Nessuna osservazione alle considerazioni della Corte. Il Comune ha messo in campo misure organizzative finalizzate a migliorare lo scarto del parametro P2, incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente, e del parametro P8 - Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione. Si darà conto dell'efficacia di tali misure nella relazione al rendiconto 2024.>>.

6. Debiti fuori bilancio e fondo rischi contenzioso

Dall'esame dei questionari trasmessi e dai pareri resi dall'organo di revisione, la situazione sui debiti fuori bilancio e del fondo contenzioso è rappresentato dalla seguente tabella:

Tab. 8 - debiti fuori bilancio e fondo rischi contenzioso

1. Debiti fuori bilancio riconosciuti	2020	2021	2022
-lettera a) - sentenze esecutive	503.137,26	62.021,70	42.462,80
-lettera b) - copertura disavanzi			
-lettera c) - ricapitalizzazioni			
-lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	16.330,12	4.200,00	
Totale	519.467,38	66.221,70	42.462,80
2. Debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12			1.196.706,89
3. Contenzioso passivo complessivo		8.930.034,31	8.930.034,31
di cui			
con probabile rischio di soccombenza			
4. Fondo rischi contenzioso al 31.12	150.000,00	850.000,00	1.200.000,00

Fonte: dati relazione dell'organo di revisione sui rendiconti 2020/2021/2022

Sul punto si rileva che, dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto, sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per complessivi € 1.196.706,89, come da attestazioni rese dai responsabili del IV settore con nota del 29/05/2023 prot. 11291 per € 20.000,00 e dal responsabile del VI Settore per € 1.176.706,89 con nota del 06/06/2023 prot. 11963.

Il Collegio dei revisori, ha riscontrato che risulta accantonato l'importo di € 1.241.294,41 per passività potenziali, legato ai debiti fuori bilancio da riconoscere.

Il Collegio invita l'ente a riconoscere tempestivamente i DFB pendenti, anche al fine di evitare la maturazione di interessi, rivalutazione e spese legali, che rappresenterebbero un danno erariale.

Sul fronte del Fondo contenzioso, con riferimento all'esercizio 2020, è stato effettuato un accantonamento pari a complessivi euro 150.000,00, che, a parere dell'organo di revisione, risultava non congruo, atteso che, con nota del Responsabile del I settore dell'Ente nota prot. 10950 del 2/7/2021, era stata segnalata una passività potenziale probabile maggiore rispetto all'accantonamento.

Nell'esercizio 2021, seppur l'accantonamento è stato incrementato rispetto all'esercizio precedente, passato a € 850.000,00, tale fondo viene ritenuto ancora non conforme ai principi contabili dall'organo di revisione. Infatti, da una ricognizione del registro del contenzioso tenuto dall'Ente, risultano n. 69 cause pendenti, per un importo complessivo di € **8.930.034,31** di cui n. 40 cause con valore determinato e n. 29 cause del valore indeterminato.

Con riferimento all'esercizio 2022, nonostante l'ente abbia accantonato l'importo di € 1.200.000,00, l'organo di revisione riferisce che dall'esame del registro dei contenziosi, aggiornato al 09/03/2023, continua a non rilevarsi una corretta quantificazione e stima della soccombenza di ogni contenzioso.

Alla luce degli elementi informativi forniti dallo stesso organo di revisione, (cfr. pareri sui rendiconti 2020/2021/2022), il magistrato istruttore rilevava che sembrano emergere criticità sotto il profilo della possibile inadeguatezza degli accantonamenti, atteso che, nella documentazione in atti, gli importi sono giudicati non congrui dall'organo di revisione, sia del valore complessivo del contenzioso pendente sia per alcuni contenziosi,

che risultano di valore "indeterminato". Non appariva, pertanto, chiaro sulla base di quale valutazione l'Ente avesse accantonato la somma di euro 1.200.000,00.

Nella con la memoria l'ente trasmette una versione aggiornata del registro del contenzioso, rappresentando di avere calcolato il rischio di soccombenza sulla base degli indirizzi contenuti nella delibera di Giunta comunale n. 46/2022, nella quale si legge quanto segue:

<< Ritenuto, pertanto, anche alla luce delle indicazioni della magistratura contabile, di poter fare riferimento ai principi e agli standard nazionali ed internazionali di cui all' OIC 31 e allo IAS n. 37 che definiscono l'omologo concetto di passività potenziale, prevedendo - in coerenza con il dato testuale del principio contabile 4/2 - l'obbligo di accantonamento al fondo rischi solo in presenza di un rischio di soccombenza stimato almeno probabile ove "è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso"; Ritenuto, inoltre, che in coerenza con la finalità del fondo contenzioso può omettersi l'accantonamento sulle cause il cui valore delle rispettive domande è inferiore ad € 5.000,00 nella considerazione che, in tali casi, una eventuale condanna produrrebbe effetti irrilevanti sul bilancio (art. 2423, comma 4, cod. civ.) e può agevolmente essere eseguita tramite gli stanziamenti correnti del bilancio di previsione finanziario, anche a seguito di puntuali variazioni che non compromettano l'ordinario assolvimento delle funzioni ed attività istituzionali ovvero mediante prelievo dal fondo di riserva;(...)

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i seguenti valori di identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento "soccombenza" ed i correlati coefficienti per la quantificazione dell'onere di accantonamento al fondo contenzioso, da applicare secondo a ciascuno dei contenziosi pendenti, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario che in sede di predisposizione del rendiconto della gestione:

a) rischio CERTO:

accantonamento 100% (nel caso in cui l'ente sia destinatario di una sentenza esecutiva ma non definitiva per la quale non risultano accantonamenti e non sia riuscito a riconoscere e dare copertura al debito fuori bilancio e a registrare il relativo impegno di spesa entro la fine dell'esercizio)

b) rischio PROBABILE (probabilità che si verifichi l'evento: minimo 51%) alto: accantonamento da un minimo del 60% ad un massimo del 70%; medio: accantonamento da un minimo 55% ad un massimo del 60%;

basso: accantonamento minimo 51%;

c) rischio POSSIBILE (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 49%);

nessun accantonamento; il rischio connesso alla possibile soccombenza va segnalato nella nota integrativa;

d) rischio REMOTO (possibilità che si verifichi l'evento; massimo 10%); nessun accantonamento.>>.

Ebbene, i criteri individuati dal Comune non appaiono conformi agli orientamenti della giurisprudenza contabile.

Sul punto è sufficiente richiamare la esaustiva ricostruzione della disciplina vigente in materia di fondo contenzioso, con particolare riferimento al coordinamento della normativa della contabilità armonizzata con i principi in tema di contabilità civilistica (in particolare l'OIC 31), contenuta nel parere reso dalla Sezione controllo Lombardia (del. n. 95/2022/PAR), richiamando i punti salienti:

- *<< Secondo la prevalente dottrina civilistica in base a richiamato principio per una passività potenziale classificata "possibile", è sufficiente la mera annotazione nella nota integrativa ai sensi dell'art. 2427 n. 9 c.c. La facoltà di mera annotazione per le potenzialità possibili, pacifica per la contabilità delle aziende private, nella contabilità pubblica va integrata con i più stringenti principi della contabilità armonizzata contenuti negli allegati al D.lgs. 118/2011 e, in particolare:
 - i) il principio generale della prudenza (punto 9, alleg., 1 del D.lgs. 118/2011) "...soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell' amministrazione";
 - ii) i principi richiamati nei precedenti paragrafi e, tra questi, il principio contabile 9.2. dell'Alleg.A/2 del D.Lgs. 118/2011 e il principio 5.2. lett h) dell'alleg. 4/2 del D.lgs. n.118/;
 - iii) il carattere autorizzatorio della contabilità finanziaria che pone limiti agli impegni di spese ed ai pagamenti (artt. 153, 164, co. 2 e 239 TUEL) con il simmetrico onere di una accorta ponderazione delle passività potenziali che possono pregiudicare l'equilibrio dinamico del bilancio.>>;*
- *<<L'Alleg. 4/2 § 5, lett. h) ha previsto l'obbligo di accantonamento nel caso in cui l' Ente, a seguito di contenzioso, abbia significative probabilità di soccombere, senza nulla disporre per i casi nei quali la soccombenza, in tutto o in parte, sia "possibile".(...) La normativa vigente, i precedenti richiamati ed altre pronunce rilevanti sul tema non operano alcun riferimento alla sufficienza della mera annotazione indicata nel § 27 dell'OIC 31 la cui applicabilità deve, ragionevolmente, intendersi circoscritta alla contabilità economico-patrimoniale delle aziende. Il motivo è di chiara evidenza: la finalità cui è preordinato l'accantonamento è funzionale ad una*

corretta determinazione del risultato di amministrazione, quale coefficiente necessario dell'equilibrio di bilancio, per evitare un "miglioramento in modo fittizio del risultato di amministrazione provocando un indebito incremento della capacità di spesa dell'ente locale, violando l'equilibrio strutturale del bilancio" (Corte cost., n.4/2020 e Sezione Autonomie deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR cit.).>>;

- *<< In buona sostanza, l'accantonamento è un obbligo per passività certe e probabili mentre nella contabilità pubblica, per quelle classificate "possibili" costituisce un onere che discende dal sistema, previo accertamento e verifica puntuale delle caratteristiche del contenzioso e dell'impatto che potrebbe avere nel bilancio dell' Ente . Pertanto, in presenza di rischi per contenziosi di ingente valore, l'accantonamento è la scelta doverosa, per evitare che gli importi derivanti dalle relative sentenze di condanna possano pregiudicare gli equilibri di bilancio, in coerenza con i principi di veridicità, trasparenza e certezza dei conti, correlato alla responsabilità politica degli amministratori (Corte Costituzionale nella sentenza n. 18 del 2019).>>.*
- *<<Il rischio di soccombenza per una passività classificata come "possibile" che, secondo i principi applicabili per le aziende private sopra richiamati non determina un obbligo di accantonamento, per i contenziosi riguardanti gli Enti che applicano la contabilità armonizzata fa carico all'Ente locale di procedere diversamente. L'accantonamento per un contenzioso classificato come passività "possibile" costituisce un adempimento necessario.(...) l'Ente in presenza di una soccombenza possibile è tenuto a procedere all' accantonamento e/o mantenere accantonate delle somme già destinate a fondo rischi fino alla definizione del contenzioso, quale misura necessaria per garantire l'equilibrio del bilancio comunale >>.*

I principi e le conclusioni sopra esposti sono condivisi da questa Sezione, che ritiene debba essere valorizzato il principio della prudenza, tenendo conto del fatto che (a differenza delle aziende private) nella fattispecie sono "in gioco" i valori del bilancio quale bene pubblico e dell'equilibrio di bilancio, beni giuridici tutelati dalla Costituzione, in quanto essenziali per garantire ai cittadini i livelli essenziali delle prestazioni.

Per tali motivi, pur riconoscendo lo sforzo compiuto dal Comune e il miglioramento della situazione gestionale e contabile rispetto all'ultimo controllo (dimostrato dalla costituzione del registro del contenzioso), non può essere condivisa la scelta di non prevedere alcun accantonamento per tutti i giudizi valutati con rischio di soccombenza "possibile", come per esempio:

- giudizio n. 23 del registro, avente ad oggetto danni per sinistro stradale, con valutazione possibile inferiore al 49%;
- giudizio n. 28 del registro, avente ad oggetto danni per aggressione valutata "indeterminabile", con valutazione di "probabile - medio 55%-60%";
- giudizio n. 37 del registro, avente ad oggetto corrispettivo per prestazioni professionali (valore € 306.620,83 oltre rivalutazione e interessi moratori), con valutazione rischio zero, nonostante la sentenza di primo grado sia stata annullata solo per difetto di notifica della chiamata di terzo;
- giudizi nn. 39 e 40 del registro, con valutazione rischio di "possibile 40%";
- giudizio n. 42 del registro, avente ad oggetto risarcimento danni, con valutazione rischio di "possibile 50%";
- giudizio n. 43 del registro, avente ad oggetto corrispettivo fornitura acqua dissalata (importo € 1.449.858,76), con valutazione rischio di "possibile 50%";
- giudizio n. 44 del registro, avente ad oggetto corrispettivo lavori discarica (importo € 1.390.000), con valutazione rischio di "possibile 40%".

L'ente è, pertanto, invitato ad adeguarsi ai criteri giurisprudenziali sopra richiamati.

7. Capacità di riscossione in conto residui e recupero dell'evasione tributaria

In relazione alla movimentazione dei residui attivi per singole voci di entrata, si riportano i seguenti dati:

Tab. 9 - Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio

Residui attivi		Esercizi precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale residui conservati al 31.12.2022	FCDE al 31.12.2022
IMU/TASI	Residui iniziali	1.377.058,31 €	1.562.791,79 €	1.612.071,57 €	1.530.179,11 €	1.510.598,20 €	1.296.376,68 €	2.487.673,70 €	2.394.473,26 €
	Riscosso c/residui al 31.12	25.161,52 €	14.727,94 €	53.105,84 €	367,91 €	9.561,58 €	147.606,68 €		
	Percentuale di riscossione	1,83%	0,94%	3,29%	0,02%	0,63%	11,39%		
TARSU/TIA/TARI/TARES	Residui iniziali	3.548.988,74 €	4.173.188,29 €	5.010.574,07 €	5.842.965,03 €	8.850.321,90 €	7.957.418,76 €	8.167.019,25 €	7.551.191,88 €
	Riscosso c/residui al 31.12	235.538,28 €	1.179.585,43 €	155.483,91 €	250.280,73 €	452.031,92 €	1.004.034,89 €		
	Percentuale di riscossione	6,64%	28,27%	3,1%	4,28%	5,11%	12,62%		
Sanzioni per violazioni Codice della strada	Residui iniziali	217.018,76 €	231.461,89 €	212.494,27 €	204.243,89 €	261.181,43 €	246.158,23 €	165.530,92 €	158.711,05 €
	Riscosso c/residui al 31.12	6.495,04 €	19.960,06 €	9.750,38 €	2.611,79 €	15.110,17 €	807,26 €		
	Percentuale di riscossione	2,99%	8,62%	4,59%	1,28%	5,79%	0,33%		
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	86.331,43 €	68.876,00 €	78.934,25 €	58.924,77 €	57.856,77 €	55.362,69 €	47.762,69 €	43.191,80 €
	Riscosso c/residui al 31.12	9.867,00 €	9.710,17 €	21.247,48 €	1.475,92 €	2.494,08 €	0,00 €		
	Percentuale di riscossione	11,43%	14,1%	26,92%	2,5%	4,31%	0%		
Proventi acquedotto	Residui iniziali	4.195.553,97 €	4.418.629,24 €	4.628.876,01 €	4.729.684,75 €	5.155.052,33 €	4.895.858,72 €	4.644.448,20 €	4.454.069,55 €
	Riscosso c/residui al 31.12	133.510,33 €	176.551,30 €	186.632,52 €	93.908,31 €	279.707,85 €	251.471,73 €		
	Percentuale di riscossione	3,18%	4%	4,03%	1,99%	5,43%	5,14%		
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali	658.094,13 €	749.210,04 €	773.752,84 €	758.227,56 €	809.280,18 €	760.647,99 €	611.025,84 €	591.254,90 €
	Riscosso c/residui al 31.12	16.508,44 €	45.818,00 €	24.885,32 €	8.149,85 €	48.632,19 €	0,00 €		
	Percentuale di riscossione	2,51%	6,12%	3,22%	1,07%	6,01%	0%		

Fonte: dati questionario rendiconto 2022

Come sopra evidenziato, appare necessario, che l'Ente intraprenda una maggiore azione di monitoraggio, al fine dell'effettivo incameramento delle entrate da recupero dell'evasione delle imposte pregresse e accelerare la riscossione ordinaria e coattiva e di vincolare, in caso di emergenti criticità (residui attivi di dubbia esigibilità, passività potenziali probabili etc.) l'avanzo di amministrazione disponibile per far fronte alle medesime.

8. Indebitamento

In merito al debito complessivo, la situazione a fine 2022 è rappresentata nella seguente tabella (Sezione III- Indebitamento e strumenti di finanza derivata):

Tab. 10 - Indebitamento

TOTALE DEBITO CONTRATTO		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2021	+	4.246.536,69
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2022 (comprese le estinzioni)	-	150.517,97
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2022	+	-
TOTALE DEBITO	=	4.096.018,72

Fonte: relazione organo di revisione consuntivo 2022

9. Residui attivi e passivi

9.a Residui attivi finali e movimentazione dei residui iniziali

L'entità dei residui iscritti in bilancio, dopo il riaccertamento ordinario, nel triennio 2020/2021/2022, rappresentata attraverso la sottostante tabella n. 11, mostra un forte incremento dei residui attivi totali, con un incremento del 16,16% (€ 4.845.698,21) rispetto all'esercizio precedente; infatti, i residui attivi presenti, nell'esercizio 2022, sono pari ad euro 34.828.262,23, rispetto all'esercizio 2021 pari a € 29.982.564,02.

Altro aspetto da evidenziare è la presenza di residui attivi, di cui ai titoli 1 e 3, precedenti il quinquennio di riferimento (ante 2019), pari ad **euro 11.236.104,14** cioè il 32,26% dei residui attivi totali.

Tab. 11 – residui attivi finali

	2020	2021	2022
Residui attivi Finali	30.014.581,88	29.982.564,02	34.828.262,23
<i>di cui:</i>			
conto competenza	5.807.111,28	4.976.504,75	10.228.578,50
conto residui	24.207.470,60	25.006.059,27	24.599.683,73
<i>di cui residui precedenti il quinquennio di riferimento</i>			11.236.104,14
Titolo I	11.019.276,79	11.763.340,75	13.191.237,51
Titolo III	7.004.441,44	7.205.866,80	7.337.523,56

Dall'esame delle relazioni-questionari trasmessi dall'organo di revisione, emerge che il riaccertamento dei residui attivi non è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale (*cfr. punti 25.1 e 26 sez. II gestione finanziaria – del questionario 2022*).

Sul punto si rappresenta che la presenza nel risultato di amministrazione di una componente cospicua di residui attivi ancora da riscuotere, sottolinea l'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione/pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza. (*principio di veridicità, codificato dal par. 5 dell'allegato 1 al D.Lgs. 118/2011*).

Quindi, in sede di riaccertamento dei residui attivi, deve essere garantita la veridicità dei risultati di amministrazione, eliminando, in particolare, i residui attivi fondati su ragioni di credito insussistenti o per i quali non è più percorribile fruttuosamente l'esazione del credito stesso.

Tab. 12 – analisi dei residui attivi al 31/12/2022

	Esercizi Precedenti	2019	2020	2021	2022	Totali
Titolo I	7.585.311,99 €	889.444,32 €	1.168.318,71 €	480.099,86 €	3.068.062,63 €	13.191.237,51 €
Titolo II	323.170,25 €	172.836,33 €	165.432,20 €	1.129.817,81 €	2.378.860,64 €	4.170.117,23 €
Titolo III	3.650.792,15 €	435.806,53 €	763.693,50 €	894.406,89 €	1.592.824,49 €	7.337.523,56 €
Titolo IV	1.310.286,95 €	205.675,80 €	1.036.543,75 €	1.320.886,68 €	3.179.583,09 €	7.052.976,27 €
Titolo V	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo VI	3.052.052,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.052.052,28 €
Titolo VII	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo IX	4.099,20 €	1.525,21 €	0,00 €	9.483,32 €	9.247,65 €	24.355,38 €
Totali	15.925.712,82 €	1.705.288,19 €	3.133.988,16 €	3.834.694,56 €	10.228.578,50 €	34.828.262,23 €

Fonte: questionario rendiconto 2022

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, la percentuale di riscossione in/competenza e c/residui del titolo 1 e 3 dell'entrata nel triennio 2020/2021/2022 viene esposta nella seguente tabella:

Tab. 13 – Capacità di riscossione delle entrate proprie

GESTIONE RESIDUI	rendiconto 2020			rendiconto 2021			rendiconto 2022		
	Residui all'01.01 (a)	Risc.ni (b)	% (b/a)	Residui all'01.01 (a)	Risc.ni (b)	% (b/a)	Residui all'01.01 (a)	Risc.ni (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	9.777.914,70	296.054,04	3,03	11.019.276,79	502.303,24	4,56	11.763.340,75	1.238.699,40	10,53
Tit. 3 residui	6.161.092,15	129.593,70	2,10	7.004.441,44	380.212,42	5,43	7.205.866,80	280.014,53	3,89
GESTIONE COMPETENZA	rendiconto 2020			rendiconto 2021			rendiconto 2022		
	Accertamenti (a)	Risc.ni in c/competenza (b)	% (b/a)	Accertamenti (a)	Risc.ni in c/competenza (b)	% (b/a)	Accertamenti (a)	Risc.ni in c/competenza (b)	% (b/a)
Tit. 1 competenza	3.887.057,39	2.232.695,71	57,44	4.646.775,41	3.174.653,50	68,32	5.882.000,28	2.813.937,65	47,84
Tit. 3 competenza	1.480.645,64	163.352,32	11,03	1.786.194,88	760.231,45	42,56	2.275.076,43	682.251,94	29,99

Fonte: Bdap esercizi 2020/2021/2022

Per quanto riguarda la capacità di riscossione complessiva, i dati del conto del bilancio, relativi alla competenza espongono nel 2022 accertamenti pari a euro 5.882.000,28 e riscossioni in c/competenza pari al 47,84%; anche nei precedenti esercizi si nota un andamento simile nelle riscossioni rispetto gli accertamenti, sia al titolo 1 che al titolo 3.

Nell'esercizio 2021 gli accertamenti complessivi risultano pari a euro 4.646.775,41 e le riscossioni in c/competenza pari al 68,32%, mentre nel 2020 gli accertamenti sono pari a € 3.887.057,39 e le riscossioni pari al 57,44.

Meno adeguati (e in forte decremento) sono le percentuali di incasso in c/residui, in quanto i dati della riscossione sopra riportati (tabella 13) fanno emergere una situazione finanziaria preoccupante, con una crescente massa di residui da riportare a fine anno in conto ai prossimi esercizi.

In particolare, nell'esercizio 2022 si evidenzia la bassa capacità di riscossione dei residui di cui ai titoli 1° e 3° (rispettivamente del 10,53% e 3,89%) ed ancora nei precedenti esercizi 2021 e 2020 le percentuali di riscossione non superano neanche il 10%, attestandosi rispettivamente al 4,56% e 5,43% nell'anno 2021 e 3,03% e 2,10 nell'esercizio 2020.

A dimostrazione dei rischi che potrebbero derivare sugli equilibri finanziari, si evidenzia il palese incremento degli importi accantonati a FCDE a fronte della mole dei residui iscritti in bilancio, come da tabella seguente consente di osservare.

Tab. 14 - incidenza percentuale del FCDE sui residui attivi finali e titoli 1 e 3

	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021	RENDICONTO 2022
<i>FCDE Consuntivo</i>	12.510.101,01	14.461.790,39	15.192.844,83
residui attivi totali tit. 1	11.019.276,79	11.763.340,75	13.191.237,51
residui attivi totali tit. 3	7.004.441,44	7.205.866,80	7.337.523,56
Totale r.a. totali tit. 1 e 3	18.023.718,23	18.969.207,55	20.528.761,07
% fcde su r.a. totali tit. 1 e 3	69,41	76,24	74,01

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap

Sul punto l'ente nella memoria dichiara che <<Per quanto concerne i residui attivi vetusti, sicuramente, data l'alta percentuale di accantonamento al FCDE, è possibile espungerli alleggerendo, così, la gestione del bilancio. Su questo punto si ritiene, a parità delle condizioni attuali, di dover destinare i recuperi di disavanzo degli esercizi a venire a questa priorità.>>.

Il Collegio invita l'ente ad incrementare la riscossione, rammentando i rischi di responsabilità amministrativa da mancata entrata in caso di prescrizione del relativo diritto di credito.

9.b Residui passivi finali

In relazione all'analisi delle spese, la capacità di smaltimento dei residui di cui al titolo 1 (spese correnti) nel 2022 è stata pari al 34,55%, invece nell'esercizio 2021 si attesta al 33,86%.

Tab. 15 – capacità di smaltimento dei residui passivi

	rendiconto 2020		rendiconto 2021		rendiconto 2022	
	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 1	Titolo 2
Residui passivi al 1° gennaio	10.884.367,81	9.546.981,22	9.838.689,95	9.709.706,70	11.168.690,01	9.891.488,85
pagamenti	5.298.805,67	1.275.918,57	3.330.926,81	2.331.707,89	3.859.286,16	1.675.379,43
%	48,68	13,36	33,86	24,01	34,55	16,94
Residui da riportare	9.838.689,95	9.709.706,70	11.168.690,01	9.891.488,85	7.889.577,65	9.290.834,74

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP 2020/2021/2022

Nelle scritture contabili dell'ente si riscontra la persistenza di residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti. Nell'esercizio 2022, a fronte di euro 11.168.690,01 di residui passivi iniziali vengono pagati solo euro 3.859.286,16. Nel triennio considerato si evidenzia che le percentuali di pagamento dei debiti correnti sono sempre inferiori al 50%.

Con riferimento alla tempestività dei pagamenti al 31/12/2022 l'indicatore è pari a 89 giorni.

Per quanto concerne la gestione dei residui passivi afferenti all'annualità 2022, nella tabella successiva viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Tab. 16 – analisi residui passivi al 31/12/2022

	Esercizi Precedenti	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo I	3.098.119,91 €	172.473,80 €	769.377,12 €	1.530.719,39 €	2.318.887,43 €	7.889.577,65 €
Titolo II	3.191.979,47 €	175.822,27 €	1.040.718,12 €	1.825.897,18 €	3.056.417,70 €	9.290.834,74 €
Titolo III	4.019,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.019,58 €
Titolo IV	996.832,26 €	246.991,52 €	246.991,52 €	183.666,29 €	247.770,75 €	1.922.252,34 €
Titolo V	215.774,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215.774,63 €
Titolo VII	10.119,31 €	4.597,11 €	5.267,89 €	8.048,16 €	171.720,68 €	199.753,15 €
Totali	7.516.845,16 €	599.884,70 €	2.062.354,65 €	3.548.331,02 €	5.794.796,56 €	19.522.212,09 €

Fonte: questionario consuntivo 2022

10. Adozione delibera di razionalizzazione periodica delle partecipazioni

Quanto ai rapporti con gli organismi partecipati, emerge dai questionari allegati ai rendiconti la criticità, sovrapponibile in tutti e tre gli esercizi considerati, segnalata dall'organo di revisione, relativa al sistema informativo che non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate.

L'organo di revisione, ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che non è stata effettuata la completa conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente

e gli organismi partecipati ed invita l'Ente ad assumere senza indugio ad adottare i necessari provvedimenti ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Nel prendere atto di quanto riferito dall'organo di revisione in ordine alla mancata asseverazione e costituzione dell'accantonamento, si sottolinea, che il meccanismo dell'accantonamento risponde all'esigenza di consentire "una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell'ottica della salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi" (Sezione regionale controllo Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR).

Di seguito, si riporta l'elenco degli organismi partecipati dell'Ente raggruppati per natura dell'organismo partecipato con l'indicazione della relativa quota percentuale:

Tab. 17 - elenco delle partecipazioni possedute

Denominazione	Categoria	% partecipazione
ATO Ge.sa. AG 2 spa (in liquidazione)	Soc. Partecipata	2,62
Consorzio di ambito ATO - Idrico (in liquidazione)	Soc. Partecipata	1,06
S.R.R. ATO Agrigento prov. EST	Soc. Partecipata	1,81
GAC - Golfo di Gela S.C.A.R.L.	Soc. Partecipata	1
ATI Assembla Idrica di AG	Soc. Partecipata	1,37

Fonte: deliberazione di C.c. n. 4 del 10/03/2022

In merito all'adozione di provvedimenti relativi alla razionalizzazione delle quote e/o azioni negli organismi partecipati, l'ente nella memoria rappresenta di avere approvato:

- delibera Consiglio comunale n. 4 del 10/03/2022 al 31.12.2020;
- delibera Consiglio comunale n. 79 del 23/12/2022 al 31.12.2021;
- delibera Consiglio comunale n. 67 del 22/12/2023 al 31.12.2022.

Relativamente alla predisposizione del Bilancio Consolidato, il Comune di Lampedusa e Linosa ha adottato solamente la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2020.

11. Tempi di adozione dei documenti contabili

In merito al rispetto dei termini di scadenza e di altri adempimenti obbligatori si rileva, il ritardo nell'approvazione rispetto al termine di cui all'art. 227, comma 2 del Tuel:

- del rendiconto 2020 (delibera n. 32 del 03 agosto 2022);
- del rendiconto 2021 (delibera n. 19 del 02 marzo 2023).
- del rendiconto 2022 (delibera n. 30 del 30 giugno 2023).
- bilancio di previsione 2021/2023 (delibera n. 20 del 29 ottobre 2021);

- mancata approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- bilancio di previsione 2023/2025 (delibera n. 66 del 22 dicembre 2023).

12. Bilanci di previsione in esame.

In sede di contraddittorio, l'ente ha chiarito che l'approvazione degli stessi è stata preceduta dall'adozione dei documenti di programmazioni propedeutici, allegando un prospetto esaustivo.

Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate con lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

La Sezione ha evidenziato in più occasioni come "gli scostamenti dai principi del D.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di equilibrio di bilancio, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 279/2016)" (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 125/2018).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione ed esaminati i questionari sui Rendiconti per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, nonché all'esito dei controlli sul bilancio di previsione degli esercizi 2021/2023 e 2022/2024 del Comune di Lampedusa e Linosa,

ACCERTA

1. La presenza, nei termini di cui in motivazione, dei seguenti profili di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria:

- il ritardo nell'approvazione dei documenti contabili rispetto ai termini di legge;
- la non corretta quantificazione del FCDE e del Fondo contenzioso negli esercizi presi in esame, con la conseguente inattendibilità del risultato di

amministrazione, che, in caso di corretto calcolo dello stesso, avrebbe certamente presentato un disavanzo di amministrazione (parte disponibile) maggiore;

- il mancato accantonamento per il fondo perdite società partecipate;
- la presenza di pignoramenti per l'importo di euro 1.221.006,97 al 31.12.2022 e di euro 816.988,29 al 31.12.2023;
- lo sfioramento di alcuni parametri di deficitarietà strutturale negli esercizi presi in esame;
- l'elevato importo di debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12.2022, pur con la costituzione di un apposito fondo rischi;
- la presenza nel risultato di amministrazione di una componente cospicua di residui attivi ancora da riscuotere;
- la bassa percentuale di riscossione dei residui relativi alle entrate proprie;
- l'assenza della completa conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. 118/2011;

2. Che, in presenza di disavanzo e di debiti fuori bilancio, nelle more dell'adozione delle misure correttive il Comune di Lampedusa e Linosa è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. 188, comma 1 quater, del T.U.E.L., consistenti nel divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge e fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi, onerando l'organo di revisione della relativa verifica.

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente-, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Lampedusa e Linosa (AG);
- che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia altresì pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione secondo le modalità di legge.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2024.

IL MAGISTRATO RELATORE
(Massimo Giuseppe Urso)

IL PRESIDENTE
(Salvatore Pilato)

Depositato in segreteria il 22 maggio 2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE